

# CCNL FEDERMECCANICA

## DEFINIZIONE TESTI CONTRATTUALI



Come previsto dall'ipotesi d'accordo dello scorso 20 gennaio 2008, si è svolto venerdì 1° febbraio 2008 l'incontro tra Fim, Fiom, Uilm e Federmeccanica per definire i testi relativi all'una-tantum e all'elemento perequativo, percentuali di cottimo e concottimo, ed una nota transitoria in relazione al rapporto tra periodo di preavviso e pensionamento con la finestra del 1° aprile 2008, che alleghiamo alla presente nota.

### LE NOVITÀ DA SEGNALARE RISPETTO ALLE FORMULAZIONI UTILIZZATE NEI PRECEDENTI RINNOVI CONTRATTUALI SONO:

□ **UNA TANTUM:** viene erogata ai lavoratori in forza tra il 20 gennaio e il 29 febbraio 2008 (compresi anche i Contratti a termine e in somministrazione) per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2007 suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata anche non consecutiva del rapporto di lavoro.

E' riportata quale nota a verbale di cui le Parti si danno reciprocamente atto la formulazione definita nell'accordo di rinnovo del 20 gennaio 2008: "Una Tantum pari a 300 euro comprensiva dell'indennità di vacanza contrattuale erogata nel periodo ottobre-dicembre 2007 (compresa la 13ma mensilità). Al netto della suddetta indennità il valore da corrispondere a tutti gli addetti metalmeccanici con la prima retribuzione utile corrisposta nel mese di marzo è pari a 267 euro".

□ **ELEMENTO PEREQUATIVO:** viene reso strutturale e a giugno del 2008 dovrà essere erogato a copertura dell'anno 2007.

La precedente dizione "privi di contrattazione di 2° livello con contenuti economici" è sostituita con "privi di contrattazione di 2° livello riguardante il Premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione".

Nello stesso spirito non si parla più di esempi di retribuzione ma si fissano le casistiche e la formulazione "Formule retributive analoghe" è sostituita con "importi retributivi comunque soggetti a contribuzione".

E' esteso a tutti i rapporti di lavoro in forza al 1° gennaio di ogni anno ed è suddivisibile in quote mensili anche per periodi non consecutivi.

A chiarimento la formulazione "importi retributivi comunque soggetti a contribuzione" fa riferimento al Decreto Legislativo n. 314 del 2 settembre 1997.

□ Sono state inoltre aggiornate, in relazione all'ipotesi d'accordo del 20 gennaio 2008, le percentuali di concottimo e dell'utile minimo di cottimo.

□ Infine per quanto riguarda il periodo di preavviso e l'accesso al pensionamento con la finestra del 1° aprile 2008 è stata definita una norma transitoria. Tale norma permette agli operai che hanno maturato il diritto ad accedere al pensionamento del 1° aprile 2008 su loro richiesta di ridurre il preavviso a 15 giorni.